

## **ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'AUTORITÀ PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE POSTALE**

### **I SOGGETTI OBBLIGATI**

#### **1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014"**

Sono tenuti a inviare il modello "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014", debitamente compilato, il fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i soggetti economici in possesso di licenza individuale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/99.

#### **2. I soggetti obbligati al versamento dei contributi per gli anni 2012, 2013 e 2014**

Sono tenuti al pagamento dei contributi dovuti all'Autorità per gli anni 2012, 2013 e 2014 i soggetti di cui al punto 1 che hanno conseguito ricavi imponibili superiori a euro 100.000,00 (centomila/00), rispettivamente, negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, come risultanti dalla compilazione del modello "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014" (campi 7, 15 e 23).

#### **3. Le ipotesi di esenzione dall'obbligo di versamento dei contributi**

Fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, sono esentati dall'obbligo di corrispondere i contributi dovuti all'Autorità per gli anni 2012, 2013 e 2014 i soggetti il cui imponibile, nell'anno di riferimento, sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligo del versamento del contributo.

#### **4. Il soggetto obbligato alla dichiarazione e al versamento del contributo nei casi di fusione, cessione societaria, rapporti di controllo o collegamento o attività di direzione e coordinamento.**

In caso di fusione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014" e al versamento del contributo sono

trasferite al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e/o cessione.

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorità (riquadri 2G 3G e 4G).

## **II CALCOLO DEL CONTRIBUTO E LA COMPILAZIONE DEL MODELLO**

### **5. Sezione 1 – Informazioni anagrafiche**

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione 1 "Dati anagrafici" del modello "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014".

Qualora la forma giuridica della società non sia ricompresa nell'elenco riportato nel campo "Natura giuridica", è possibile indicare la stessa, in breve, all'interno del campo "ragione sociale".

Si precisa che il modello, nel campo "Delegato", richiede di indicare il nominativo di una persona fisica. Pertanto non va indicata la ragione sociale, ma il codice fiscale del compilatore.

### **Sezioni 2, 3 e 4 – Contributi per gli anni 2012, 2013 e 2014**

#### **6. La base di calcolo dei contributi per gli anni 2012, 2013 e 2014: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadri 2A, 3A e 4A)**

La base di calcolo del contributo per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) risultante dai bilanci relativi, rispettivamente, agli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 (ovvero di altra scrittura contabile equivalente concernente il medesimo esercizio finanziario).

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie – relative all'esercizio finanziario di riferimento – corrispondenti alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio, relativo all'esercizio finanziario di riferimento, corrispondente a "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

Il contribuente indica, per ciascuna annualità, l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (rispettivamente, campi 1, 9 e 17).

## **7. I ricavi conseguiti nel settore postale (riquadri 2B, 3B, 4B)**

I ricavi conseguiti nel settore postale sono indicati per ciascuna annualità (riquadri 2B, 3B e 4B) e sono articolati con riferimento alle seguenti attività economiche:

- a. attività postali con obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nel servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale (art. 5 d.lgs. 261/99);
- b. altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99).

Pertanto i soggetti che operano in virtù di più di un titolo abilitativo indicano i ricavi percepiti in ciascun ambito di attività.

Il fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A., include nella voce attività postali con obbligo di servizio universale, anche le somme percepite per l'onere derivante dalla fornitura del servizio universale e i ricavi per i servizi affidati in esclusiva ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 261/99.

## **8. I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale (riquadro 2C, 3C e 4C)**

I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale sono indicati, per ciascuna annualità (riquadro 2C, 3C e 4C), in forma disaggregata.

È possibile selezionare le voci del modello basate sulla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse cliccando sul tasto recante il simbolo "+" ("più").

Si sottolinea, che ai sensi della classificazione Ateco 2007, dalla classe 49.41 sono escluse le attività postali e di corriere (i cui ricavi risultano assoggettati al contributo poiché rientrano nella voce "altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di servizio universale", riquadri 2B, 3B e 4B) e dalla classe 52.29 sono escluse le attività di corriere (i cui ricavi anch'essi risultano assoggettati al contributo poiché rientrano nella medesima voce "altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di servizio

universale”, riquadri 2B, 3B e 4B). L’eventuale valorizzazione dei ricavi collegati alle attività di cui alle classi 49.41 e 52.29 deve essere giustificata in uno specifico prospetto da allegare nei riquadri 2F, 3F e 4F.

L’operazione non è invece consentita qualora si intenda far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell’Autorità.

Per ciascuna annualità, la somma dei ricavi conseguiti nel settore postale e dei ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

#### **9. Esclusioni per il fornitore del servizio universale postale, ai sensi dell’art. 2, comma 14, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (riquadri 2D, 3D e 4D)**

Il fornitore del servizio universale postale, ai fini della determinazione della base imponibile (riquadri 2D, 3D e 4D) per il calcolo del contributo, indica:

- i) le somme percepite per l’onere del servizio universale per ciascun anno di riferimento (campi 4, 12 e 20);
- ii) i ricavi da servizi affidati in esclusiva ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/99 per ciascun anno di riferimento (campi 5, 13 e 21).

#### **10. Importi dei contributi dovuti all’Autorità per gli anni 2012, 2013 e 2014 (riquadri 2E, 3E e 4E)**

Con il tasto verifica è possibile controllare la coerenza dei dati inseriti.

Il modello calcola automaticamente l’importo dovuto dal contribuente per l’anno 2012, applicando l’aliquota contributiva pari a 0,55 per mille al valore riportato nel campo “Imponibile contributo 2012” (campo 7).

Il modello calcola automaticamente l’importo dovuto dal contribuente per l’anno 2013, applicando l’aliquota contributiva pari a 0,56 per mille al valore riportato nel campo “Imponibile contributo 2013” (campo 15).

Il modello calcola automaticamente l’importo dovuto dal contribuente per l’anno 2014, applicando l’aliquota contributiva pari a 0,68 per mille al valore riportato nel campo “Imponibile contributo 2014” (campo 23).

#### **11. Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate (riquadri 2F, 3F e 4F)**

I ricavi conseguiti dall’impresa, per ciascuna annualità, derivanti dalle attività che non rientrano nel settore postale (indicati nei riquadri 2C, 3C e 4C) devono essere debitamente giustificati. A tal fine, è necessario allegare, per ciascuna annualità (riquadri 2F, 3F e 4F), i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi,

prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014". Per allegare documenti, a piè pagina del modello, occorre cliccare sul simbolo "+" ("più") e, successivamente, cliccando sul simbolo "..." (puntini sospensivi) si può allegare il documento contabile.

Il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell'Autorità.

Qualora il bilancio d'esercizio non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, occorre allegarlo al modello telematico.

### **Sezione 5 – Estremi dei versamenti**

Le imprese sono tenute a indicare, in questa sezione, gli estremi dei due distinti versamenti, uno relativo al contributo 2012 e l'altro per il contributo 2013, riportando – per ciascuno di essi – il Conto di addebito, il Codice Riferimento Operazione e la data del bonifico.

## **LA SPEDIZIONE DEL MODELLO "CONTRIBUTO SP – ANNI 2012, 2013 E 2014"**

### **12. Il modello telematico "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014"**

Il modello telematico "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014" per il calcolo del contributo dovuto dalle imprese del settore postale è reperibile all'indirizzo <http://www.agcom.it/contributo-dovuto-all-autorita>.

L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare il modello telematico è il seguente: [contributosp@cert.agcom.it](mailto:contributosp@cert.agcom.it).

**Il termine ultimo per l'invio del modello "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014" all'indirizzo PEC [contributosp@cert.agcom.it](mailto:contributosp@cert.agcom.it) è il 30 marzo 2015.**

**Il termine ultimo per i versamenti dei contributi dovuti all'Autorità per gli anni 2012 e 2013 sul c/c dell'Autorità, IT73D0200805172000103549679, è il 30 marzo 2015.**

**Il termine ultimo per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2014 sul c/c dell'Autorità, IT73D0200805172000103549679, è il 30 giugno 2015.**

Le imprese sono tenute a comunicare gli estremi del versamento (Conto di addebito, il Codice Riferimento Operazione e la data del bonifico) relativo al contributo dovuto

all'Autorità per l'anno 2014, entro il 30 giugno 2015, via PEC all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), riportando nell'oggetto la dicitura "versamento contributo SP per l'anno 2014".

Per aprire il modello "Contributo SP – anni 2012, 2013 e 2014" può essere necessario aggiornare il programma Adobe Reader alla versione 9.0 o superiore. Il modello deve essere compilato elettronicamente e inviato nel formato originale e non può, dunque, né essere salvato in "formato immagine" né essere acquisito via scanner.

### **13. Attestazione dell'identità del dichiarante**

Il modello inviato per posta elettronica certificata è valido ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 85 (*Codice dell'amministrazione digitale*) se sono rispettate le condizioni stabilite dal comma 1, *lett. c-bis*, dello stesso articolo. Pertanto, l'identità del dichiarante si considera acquisita qualora le credenziali della PEC siano state rilasciate previa identificazione del titolare (anche in via telematica, secondo le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del *Codice*) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Se la società non possiede una PEC, per l'invio della dichiarazione è possibile utilizzare la PEC del commercialista se lo stesso è delegato dal legale rappresentante della società. La PEC impiegata per l'invio del modello telematico sarà utilizzata dall'Autorità per eventuali comunicazioni all'impresa, salvo l'indicazione di diversa PEC da parte della società.

## **IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014**

### **14. Modalità di versamento del contributo**

Il versamento dei contributi deve essere eseguito tramite bonifico sul c/c bancario acceso presso Unicredit s.p.a. e intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT73D0200805172000103549679.

Le imprese sono tenute a effettuare un bonifico per ciascuna annualità relativo al contributo dovuto all'Autorità.

Le imprese sono tenute a indicare, nella causale dei bonifici, il codice generato all'esito della verifica del modello telematico, così composto:

- per l'anno 2012, AGCOM SP 2012 <CODICE FISCALE DICHIARANTE>-<importo>;
- per l'anno 2013, AGCOM SP 2013 <CODICE FISCALE DICHIARANTE>-<importo>;
- per l'anno 2014, AGCOM SP 2014 <CODICE FISCALE DICHIARANTE>-<importo>.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.

## **IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI**

### **15. Conseguenze della omessa dichiarazione o di una dichiarazione mendace**

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

La dichiarazione annuale resa nelle forme previste, inoltre, ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed è considerata come fatta a pubblico ufficiale; pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del d.P.R. citato, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.P.R. stesso, ovvero esibisce un atto contenente dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

### **16. Conseguenze dell'omesso o ritardato versamento**

In caso di ritardato o omesso versamento sono sempre dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per la eventuale riscossione coattiva.

Inoltre, ove accerti il mancato o il tardivo versamento (ovvero il versamento soltanto parziale del contributo dovuto), l'Autorità adotta un atto di diffida nei confronti del soggetto obbligato, fissando un termine per l'adempimento. La mancata ottemperanza comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.